



DOMANDA DI DELEGA DEL PERSEGUIMENTO PENALE

PROMEMORIA

1. Definizione e delimitazione

Il termine delega del perseguimento penale in via sostitutiva (denuncia ufficiale¹, Anzeigen zum Zwecke der Strafverfolgung, stellvertretende Strafverfolgung, Strafübernahmebegehren, délégation de la poursuite pénale) indica la domanda formulata da uno Stato all'attenzione di un altro Stato, al fine che quest'ultimo riprenda la procedura penale nei confronti della persona perseguita per dei fatti punibili in entrambe gli Stati. Di regola, questa persona risiede nel territorio dello Stato richiesto². In via eccezionale, una delega può avvenire contemporaneamente all'extradizione della persona in oggetto, se l'extradizione è richiesta (per dei fatti diversi) e se la delega del perseguimento penale consentirà verosimilmente un miglior reinserimento sociale (art. 88 della Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981, AIMP; RS 351.1).

La delega del perseguimento penale è, di massima, da considerarsi quale alternativa all'extradizione, in particolare quando lo Stato richiesto non può estradare i propri cittadini. Eccezionalmente una delega è prevista per quei casi in cui un'extradizione sia inappropriata o ingiustificata, ad esempio in casi di minore entità. Di massima, gli Stati a tradizione anglosassone (common law) non conoscono l'istituto della delega, poiché non dispongono della competenza giurisdizionale per perseguire dei fatti al di fuori del proprio territorio (in contropartita questi Stati estradano i propri cittadini)³.

La delega del perseguimento penale è di regola possibile quando ambedue gli Stati hanno la competenza giurisdizionale per un tale perseguimento (territorialità, personalità attiva o passiva, universalità, ecc.). Il ricorso all'istituto della delega è a priori inutile quando una procedura penale per gli stessi fatti è già stata aperta nello Stato richiesto. Una domanda di delega può ugualmente consistere in una domanda con delega della competenza a procedere penalmente contro la persona perseguita (art. 85 cpv. 1 e 2 AIMP), costellazione altresì molto rara. Di massima, la delega non ha quale scopo principale quello di disciplinare le questioni legate ai conflitti di foro internazionale (da non confondere con le regole in materia di foro tra le autorità di perseguimento penale svizzere; cfr. Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 [CPP, RS 312.0]). La delega si differenzia altresì dalla trasmissione spontanea di mezzi di prova e d'informazioni (art. 67a AIMP), che non rappresenta una domanda in vista di esecuzione di una richiesta rogatoria, visto che non richiede la comunicazione di un risultato da parte dello Stato informato e non influisce sul procedimento penale pendente in Svizzera (art. 67a cpv. 2 AIMP)⁴.

¹ Per “denuncia” ai fini del perseguimento ai sensi dell'art. 21 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) bisogna intendere, in primo luogo, la “delega del procedimento penale”. Il termine “denuncia” non è definito nella CEAG e non è oggetto di un'interpretazione uniforme da parte degli Stati membri. In pratica, per alcuni di essi, quest'articolo non serve solamente ad indicare la via di trasmissione delle domande di delega, ma anche quella per l'invio spontaneo di informazioni. L'art. 21 CEAG prevede inoltre che lo Stato richiesto informi lo Stato richiedente sul risultato della procedura. Confronta inoltre la circolare dell'UFG (in preparazione) relativa alla trasmissione di denunce penali con lo scopo di perseguimento penale all'estero in assenza di competenza giurisdizionale della Svizzera.

² Sentenza del TF 1A.257/2006 del 2.7.2007.

³ In via del tutto eccezionale, la delega del perseguimento penale in via sostitutiva può costituire un'alternativa all'esecuzione della pena, quando lo Stato nel quale risiede la persona condannata non è in grado di eseguire la pena.

⁴ DTF 139 IV 137, consid. 5.2

2. Basi legali

Le basi legali applicabili si trovano sia nel diritto nazionale sia in quello internazionale.

La delega del perseguimento penale è regolata nel diritto svizzero in modo generale nell'AIMP e nell'Ordinanza sull'assistenza internazionale in materia penale del 24 febbraio 1982 (OAIMP; RS 351.11). Dell'AIMP si applicano, in particolare, la parte prima (disposizioni generali: art. 1-30) e la parte quarta (perseguimento penale in via sostitutiva: art. 85-93). Dell'OAIMP sono applicabili i capitoli 1 (art. 1-14) e 4 (art. 36-37).

Gli Stati esteri applicano allo stesso modo il proprio diritto interno, il quale può evidentemente differenziare da quello svizzero.

Il diritto convenzionale prevede diverse disposizioni pertinenti in materia di delega. Generalmente tali norme regolano la questione della via di trasmissione (art. 21 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 [CEAG; RS 0.351.1]). Talvolta possono definire le esigenze formali (art. 16 e 21 CEAG, necessità di una traduzione e via di trasmissione a livello ministeriale). Puntualmente esse pongono delle condizioni o dei motivi in relazione al deposito di un'eventuale domanda (cfr. art. 6 cifra 2 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 [CEEstr, RS 0.353.1]), il quale statuisce che una delega può essere motivata dal fatto che la persona ricercata non può essere estradata in ragione della sua nazionalità). Inoltre, gli strumenti internazionali possono prevedere che l'esame di una domanda di delega debba sottostare a precise condizioni (come ad esempio l'obbligo di far conoscere il seguito dato alla denuncia e, ove necessario, la trasmissione di una copia della decisione presa [art. 21 par. 2 CEAG]). Una particolare attenzione deve essere rivolta alle riserve e alle dichiarazioni formulate nelle Convenzioni dagli Stati membri. Per gli Stati che non sono membri né della CEEstr, né della CEAG, l'UFG determina se un trattato bi- o multilaterale leghi questo Stato alla Svizzera e se tale accordo contenga delle regole concernenti la qui discussa forma di cooperazione.

2.1 Domande svizzere (delega attiva)

Per decidere se una domanda possa essere indirizzata ad uno Stato estero, bisogna innanzitutto consultare le disposizioni dell'AIMP e verificare se le condizioni per una delega sono riunite. In caso affermativo la domanda potrà basarsi sul diritto convenzionale, sempre che una tale base giuridica esista.

Conformemente all'art. 17 cpv. 2 AIMP, è l'UFG a presentare le domande svizzere di delega del perseguimento penale. L'UFG agisce su richiesta di un'autorità cantonale e si occupa di formulare la domanda di delega ad uno Stato straniero. Nelle cause penali di competenza del Tribunale penale federale (TPF) e non delegate ad un'autorità cantonale, è compito del Procuratore generale della Confederazione formulare la domanda di assunzione del procedimento penale all'estero (art. 4 cpv. 1 e 2 OAIMP).

Ogni richiesta indirizzata all'UFG in vista di una domanda di delega del procedimento penale ad uno Stato estero deve soddisfare le condizioni poste dal diritto svizzero ed in particolare quelle previste all'art. 88 AIMP. Il diritto interno definisce quindi il quadro legale in merito alla richiesta di delega. In un secondo tempo dovrà essere consultato il diritto internazionale, in particolare per quanto concerne la via di trasmissione e gli obblighi dello Stato richiesto. Le condizioni poste dal diritto interno dovranno naturalmente essere rispettate anche nei casi in cui per la presentazione della domanda di delega è eccezionalmente prevista la via diretta⁵.

⁵ Sentenza del TPF RR.20136.22 del 17.5.2013. Vedi anche nota a piè di pagina n. 1.

2.1.1 Esigenze formali, condizioni e procedura

2.1.1.1 Esigenze formali

La richiesta in vista di delega del procedimento penale ad uno Stato estero deve essere presentata per scritto all'UFG al seguente indirizzo: Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna (vedi modello di lettera allegato). L'UFG inoltrerà la domanda allo Stato richiesto. Sono esclusi i casi in cui la via di trasmissione diretta è prevista dalla legge (vedi cifra 3 qui di seguito).

La domanda di delega del perseguimento penale deve contenere le seguenti informazioni e i seguenti atti (vedi formulario allegato):

1. L'identità della persona perseguita, la sua nazionalità e il luogo di soggiorno sono da specificare nel miglior modo possibile. Sono inammissibili: deleghe del perseguimento penale contro ignoti, contro una persona il cui luogo di soggiorno non è noto o ancora contro una società, senza aver prima verificato a chi gli atti rimproverati possano essere ascritti all'interno della stessa (art. 102 CP). In questi casi, l'autorità di perseguimento penale è invitata a fare le necessarie verifiche per mezzo di un'investigazione di polizia o di una commissione rogatoria (CR);
2. Esposto della fattispecie (se possibile sottoforma di un riassunto il più completo possibile contenente le indicazioni relative al modo in cui i reati sono stati commessi, nonché al luogo e alla data di commissione);
3. Qualificazione giuridica dei fatti e copia degli articoli di legge penali del CP e/o di altre leggi (incluse indicazioni sulla pena massima prevista e la prescrizione; in casi concernenti minori, le disposizioni applicabili della Legge federale sul diritto penale minorile [DPMIn, RS 311.1]);
4. Indicazione delle spese procedurali occorse in Svizzera (esse non sono rimborsate allo Stato richiedente [art. 93 cpv. 3 AIMP]);
5. Indicazione in merito all'esistenza di valori patrimoniali posti sotto sequestro;
6. Ragioni motivanti la richiesta giusta l'art. 88 AIMP (nel caso in cui un'extradizione fosse possibile, indicare il motivo per il quale vi si intende rinunciare).
7. Atti del dossier penale (in originale o in copia certificata conforme) con gli eventuali mezzi di prova. Al fine di evitare il rischio di perdita della documentazione, si consiglia di conservare una copia dell'incarto o di inviare solo copie certificate conformi all'originale. Gli atti ottenuti in via rogatoria e sottoposti a restrizioni d'uso (ad esempio a causa del principio di "specialità"), devono essere tolti dall'incarto penale o in alternativa deve essere richiesto il permesso al loro utilizzo allo Stato rogato;
8. Traduzione: generalmente è lo Stato richiesto a cui incombe l'obbligo di traduzione (attenzione: la Spagna, i Paesi scandinavi, l'Ungheria, la Croazia e gli USA richiedono una traduzione). Ciò nonostante, una traduzione degli atti essenziali, anche se non richiesta, permette di accelerare il disbrigo della domanda. In questo senso, si consiglia di interpellare preliminarmente l'UFG in merito alla necessità di una traduzione.

In caso d'urgenza, una richiesta (o quantomeno la dichiarazione che una richiesta sarà trasmessa) corredata da un esposto dei fatti, può essere anticipata via fax (n. 058 462 53 80) all'UFG. Gli originali dovranno essere inoltrati entro breve giro posta.

Nei casi di trasmissione diretta è compito dell'autorità di perseguimento penale indicare quale sia il trattato applicabile (vedi cifra 3 qui di seguito).

L'UFG trasmette le domande svizzere di delega del perseguimento penale direttamente al Ministero di giustizia estero o all'Ambasciata svizzera competente per il tramite di un corriere diplomatico (cfr. art. 17 cpv. 2 e art. 30 cpv. 2 AIMP). L'UFG indica nella sua domanda il trattato applicabile (se esiste). Nei rapporti con gli Stati europei, si tratta innanzitutto degli articoli 6 n. 2 CEEstr e/o 21 CEAG, ai quali si aggiungono le disposizioni dei trattati bilaterali che completano la CEAG ratificati con la Germania, l'Austria e l'Italia (vedi cifra 3 qui di seguito). Queste norme sono completate dall'art. 53 cifra 5 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (CAS; Gazzetta ufficiale dell'UE n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0019 – 0062, che concerne unicamente le infrazioni alle norme relative al tempo di guida e di riposo per i conducenti di bus). A questi si aggiungono ugualmente alcuni trattati bilaterali in materia di estradizione o di assistenza accessoria nonché diversi strumenti multilaterali, che possono ugualmente contenere regole in materia di delega del perseguimento penale.

Nei casi di trasmissione diretta compete all'autorità di perseguimento penale di indicare il trattato applicabile (vedi cifra 3 qui di seguito).

2.1.1.2 Condizioni

L'UFG esamina se la richiesta adempie alle condizioni poste dagli art. 1-6, 30, 88-90 AIMP e 10-11 OAIMP (vedi le argomentazioni qui di seguito). Per quanto attiene le domande dirette, l'obbligo di esaminare le condizioni incombe all'autorità di perseguimento penale.

In virtù dell'art. 30 cpv. 1 AIMP, le autorità svizzere non possono indirizzare ad uno Stato estero una domanda cui esse non potrebbero dar seguito secondo l'AIMP. In questo senso, questo esame serve ad appurare che non esistano motivi d'irricevibilità ai sensi degli articoli da 1 a 6 AIMP.

L'oggetto della richiesta deve riguardare una questione di diritto penale e non una di diritto civile (art. 1 AIMP). I fatti alla base della domanda devono presentare gli elementi costitutivi di un'infrazione penale punibile sia secondo il diritto svizzero che secondo il diritto estero (necessità della doppia punibilità). La domanda non deve vertere su un reato di carattere preponderantemente politico (art. 3 cpv. 1 e 2 AIMP). Il perseguimento non deve essere di natura discriminatoria (art. 2 lett. b e c AIMP). Salvo eccezioni, la fattispecie non deve concernere reati di natura fiscale (cfr. art. 3 cpv. 3 AIMP e la riserva formulata dalla Svizzera al Titolo II del Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione [PA II CEEstr; RS 0.353.12]). Tuttavia, una delega del perseguimento penale è possibile per i delitti in materia di fiscalità indiretta (TVA, accise, diritti di dogana: cfr. art. 50 n. 1 CAS e art. 14 della Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo [DPA; RS 313.0]). L'UFG può rifiutare la richiesta di delega se l'importanza del reato non giustifica l'attuazione del procedimento, se essa appare inopportuna o si ha a che fare con un caso di minore entità (art. 4 e 30 cpv. 4 AIMP). La domanda di delega non deve nuocere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali della Svizzera (art. 1a AIMP). La domanda di delega non può essere indirizzata ad uno Stato nel quale i diritti fondamentali dell'uomo e i principi procedurali, così come previsto dalle convenzioni internazionali, non vengono rispettati (art. 2 AIMP). In caso d'incertezza, l'UFG procede ad un esame approfondito delle circostanze, così da poter valutare la situazione dei diritti dell'uomo e dei diritti di procedura nello Stato in questione. Per questa valutazione l'UFG si avvale dell'aiuto di altre autorità federali (ad es. il DFAE), di autorità partner straniere e di fonti accessibili (open sources). I fatti alla base della domanda non devono essere prescritti (art. 5 AIMP; ad esempio in Francia e negli USA i termini di prescrizione sono fondamentalmente più brevi che in

Svizzera). È consigliabile menzionare nella domanda di delega (almeno sommariamente) gli atti interruttivi della prescrizione, che possono essere di grande importanza per il diritto estero. Infine, è necessario verificare che il principio del ne bis in idem non si applichi (art. 5 AIMP).

Al momento della presentazione di una domanda di delega del procedimento penale all'estero, di massima, non si possono esigere delle garanzie dallo Stato richiesto. Nel caso in cui vi sia un fondato rischio di lesioni dei diritti dell'uomo o dei diritti essenziali di procedura, la domanda di delega è esclusa. Se esiste il rischio che la documentazione da trasmettere possa essere utilizzata per perseguire la persona in oggetto o un terzo per delitti fiscali, l'inoltro della domanda dipenderà, eccezionalmente, da garanzie da parte dello Stato richiesto che la documentazione trasmessa non sarà utilizzata per un tale perseguimento⁶. In casi simili, per evitare una tale richiesta, è consigliabile fare una cernita minuziosa dei mezzi di prova e trasmettere unicamente quelli indispensabili al perseguimento dei reati penali comuni. Se nell'ambito di una procedura penale svizzera sono stati sequestrati dei beni o dei valori, è pratica, che competa all'UFG decidere sulla sorte del sequestro, non appena lo Stato richiesto avrà accettato la delega o per lo meno manifestato l'intenzione di volerla accettare⁷.

2.1.2 Decisione dell'UFG e vie di ricorso

La domanda formale indirizzata dall'UFG allo Stato estero ha valore di decisione⁸. Unicamente la persona perseguita, con dimora abituale in Svizzera, è legittimata ad impugnare detta decisione avanti al TPF (art. 25 cpv. 2 AIMP)⁹. La carcerazione preventiva non costituisce dimora abituale¹⁰. Il ricorso è altresì previsto per i casi in cui si voglia aggirare l'assistenza giudiziaria¹¹. L'autorità di perseguimento penale svizzera è legittimata a ricorrere al TPF contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda di delega ad uno Stato estero (art. 25 cpv. 3 AIMP)¹². Il ricorso al TF contro la decisione del TPF non è prevista (art. 84 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110], e contrario).

La persona legittimata può interporre ricorso al TPF anche contro la decisione di mantenimento di un sequestro¹³.

L'AIMP non prevede alcuna legittimazione a ricorrere contro le decisioni di delega dell'UFG, né per la parte querelante, né per la vittima.

Di regola, le parti alla procedura penale non sono parti della procedura di assunzione del perseguimento. Ne consegue che l'UFG comunica unicamente con le autorità di perseguimento penale che hanno inoltrato la domanda di delega. Sarà dunque compito dell'autorità di perseguimento penale definire le modalità di comunicazione nonché la cerchia dei destinatari delle decisioni prese dall'UFG.

2.1.3 Effetti

Il diritto interno determina gli effetti di una delega del perseguimento penale in via sostitutiva.

Se uno Stato estero assume il perseguimento penale, le autorità svizzere non possono prendere altri provvedimenti per lo stesso reato contro la persona perseguita, fintanto che lo

⁶ DTF 112 Ib 339

⁷ DTF 129 II 449 e sentenza del TPF RR.2008.26+36 dell'8.4.2008

⁸ DTF 1A.153/2002 del 10.9.2002

⁹ DTF 1C_515/2013 del 19.6.2013 e 1C_525/2013 del 19.6.2013; 1A.252/2006 del 6.2.2007

¹⁰ DTF 1C_515/2013 e 1C_525/2013 del 19.06.2013

¹¹ DTF 1A.117/2000 del 26.4.2000

¹² DTF 1A.103/2005 del 11.7.2005 e 1A.111/2005 del 11.7.2005

¹³ DTF 1A.156/2003 del 29.10.2003

Stato richiesto non abbia comunicato di non essere in grado di portare a termine il procedimento (art. 89 cpv. 1 AIMP). Per quanto attiene all'estinzione definitiva dell'azione penale si fa riferimento all'art. 5 AIMP. Se lo Stato richiesto non dà seguito alla domanda o la rifiuta, l'autorità penale svizzera può, di massima, riprendere il perseguimento penale. La delega del perseguimento penale non influisce sulle competenze esistenti. La Svizzera ha la facoltà di ritirare la domanda di delega, ad esempio in caso di arresto della persona perseguita in un altro Stato che quello richiesto. Lo Stato richiesto può essere invitato ad informare lo Stato richiedente dei progressi fatti. L'UFG sollecita per iscritto tali aggiornamenti unicamente su richiesta dell'autorità richiedente. Tali "richiami" non dovrebbero aver luogo troppo frequentemente e senza motivi particolari nei sei mesi successivi all'invio della domanda¹⁴.

2.2. Domande estere indirizzate alla Svizzera (delega passiva)

In primo luogo si applica l'Accordo vigente tra la Svizzera e lo Stato richiedente, mentre le disposizioni dell'AIMP si applicano a titolo sussidiario¹⁵.

2.2.1 Competenze e vie di trasmissione

Tranne in casi in cui è prevista la via diretta le domande di delega del procedimento penale devono essere indirizzate all'UFG.

Il Settore estradizioni dell'UFG riceve le domande estere (art. 17 cpv. 2 AIMP). Egli le trasmette alla competente autorità di perseguimento penale cantonale o federale. Se necessario, l'UFG, d'intesa con l'autorità di perseguimento penale, decide se accettare o meno la domanda straniera, quando i reati in oggetto non sottostanno alla giurisdizione elvetica (art. 85 cpv. 1 e 2 e 91 AIMP). Nelle cause penali di competenza del TPF e non delegate a un'autorità cantonale, l'UFG decide, in intesa con il Procuratore generale della Confederazione, se accettare la domanda estera avente quale oggetto la delega del perseguimento penale (art. 4 cpv. 4 OAIMP).

2.2.2 Condizioni

Le norme legali pertinenti sono gli art. da 85 a 87, da 90 a 93 AIMP, art. 10, 14, 36 e 3 OAIMP, così come le disposizioni generali dell'AIMP, in particolare gli art. da 1 a 5 e 8 AIMP.

Se la Svizzera ha una competenza giurisdizionale originaria (art. 85 cpv. 3 AIMP) l'UFG non deve, di massima, prendere alcuna decisione. Nei casi previsti dall'art. 85 cpv. 1 e 2 AIMP e per i quali la domanda di delega consiste parimenti ad una delega della competenza, l'UFG, dopo aver conferito con l'autorità di perseguimento penale, statuisce sull'accettazione della domanda straniera (art. 91 cpv. 1 e 2 AIMP). L'accettazione della domanda non è impugnabile a titolo indipendente (art. 14 OAIMP).

Per la determinazione della pena applicabile, le autorità svizzere tengono conto del principio della *lex mitior* (per un'eccezione vedi ad esempio l'art. 101 della Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale [LCStr; RS 741.01] il quale prevede al cpv. 2 che il giudice applica le disposizioni penali, ma non pronuncia pene privative della libertà, se il diritto del luogo dove l'infrazione è stata commessa non ne commina).

¹⁴ vedi anche le disposizioni del trattato applicabile nonché l'art. 3 cpv. 3 CP

¹⁵ Sentenza del TPF RR.2013.22 del 17.5.2013

3. Via diretta

Come indicato in precedenza alla cifra 2.1.1, l'UFG è l'autorità competente per inoltrare e ricevere le domande di delega del perseguimento penale.

In via eccezionale il diritto convenzionale prevede la trasmissione diretta tra le autorità di perseguimento penale svizzere ed estere. Questo vale in particolare nei rapporti con la Germania, l'Austria e l'Italia, così come con gli Stati che hanno aderito alla CAS nei casi di applicazione dell'art. 53 n. 5 di detta Convenzione (in relazioni ad infrazioni alle norme relative al tempo di guida e di riposo per i conducenti di bus). Le domande dirette possono essere formulate secondo il modello di lettera allegato. A questo punto compete all'autorità penale che trasmette la domanda all'autorità penale straniera (e non al Ministero di giustizia del paese interessato) indicare il trattato applicabile. Un esplicito riferimento all'AIMP e in particolare all'art. 88 AIMP non è necessario. La via diretta è da utilizzare il più frequentemente possibile. Copia della domanda può, ma non deve, essere trasmessa all'UFG.

Per dei motivi particolari (ad es. casi particolarmente complessi, molteplici autorità svizzere coinvolte, rigetto di primo acchito senza motivo comprensibile, ecc.) la domanda di delega può essere trasmessa all'UFG. Quest'ultimo è comunque competente quando deve decidere simultaneamente su una richiesta di estradizione o nei casi dove non esiste un legame originario con la Svizzera (cfr. art. 85 cpv. 1 e 2 AIMP). L'UFG può ugualmente essere contattato per un parere o perché invitato ad intervenire presso il proprio omologo straniero nel caso in cui siano emersi problemi particolari.

Germania: le disposizioni applicabili sono quelle enunciate agli articoli VIII para. 1 e XII dell'Accordo del 13 novembre 1969 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione (Acc-D; RS 0.351.913.61). Il programma denominato «Elektronische Orts- und Gerichtsdatei der BRD» (ottenibile presso l'UFG) permette di determinare l'autorità penale territorialmente competente per trattare la domanda di delega. Se la domanda concerne un cittadino che non è di nazionalità germanica, ma con dimora stabile in Germania ed il luogo di commissione del reato non è in territorio germanico, dovrà essere specificato nella domanda che si rinuncia ad un'extradizione (es. di frase: „Im Rahmen dieses Strafübernahmebegehrens wird auf die Stellung eines Auslieferungersuchens verzichtet.“). In tale caso è consigliabile che sia l'UFG a trasmettere la domanda alla Germania o almeno che l'UFG ne riceva una copia (per la sua competenza in merito alla rinuncia all'extradizione e la problematica della reciprocità).

Austria: le disposizioni applicabili sono enunciate negli articoli IX n. 1 e XIII dell'Accordo del 13 giugno 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione (Acc-A; RS 0.351.916.32).

Sul sito www.bmj.gv.at/justiz/gerichte/adressen/index.html è possibile ricercare l'autorità penale austriaca territorialmente competente.

Se la domanda concerne un cittadino che non è di nazionalità austriaca, ma con dimora stabile in Austria ed il luogo di commissione del reato non è in territorio austriaco, dovrà essere specificato nella domanda che si rinuncia ad un'extradizione (es. di frase: „Im Rahmen dieses Strafübernahmebegehrens wird auf die Stellung eines Auslieferungersuchens verzichtet.“). In tale caso è consigliabile che sia l'UFG a trasmettere la domanda all'Austria o almeno che l'UFG ne riceva una copia (per la sua competenza in merito alla rinuncia all'extradizione e la problematica della reciprocità).

Italia: le disposizioni applicabili sono enunciate negli articoli XVII n. 2, XXIV, XXV, XXVI dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione (Acc-I; RS 0.351.945.41).

Sul sito www.giustizia.it/uffici/info/05_fin1.html è possibile ricercare l'autorità penale italiana territorialmente competente (di regola la Procura della Repubblica presso la Corte di Appello). Una traduzione delle richieste in lingua tedesca non è prevista dall'accordo, ma una traduzione, quantomeno della domanda, può aumentare le possibilità di un rapido trattamento della stessa.

4. Contatto

Ufficio federale della giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna

email: irh@bj.admin.ch, **tel. segretariato:** 058 462 11 20

Laura Degiorgi MLaw, **email:** laura.degiorgi@bj.admin.ch, **tel.:** 058 462 42 97

Stato: agosto 2021